

The background of the cover is a painting of a woman lying in bed, partially covered by white sheets. She is looking towards the right. To her right is a bedside table with a lamp that has a blue glass base and a conical, patterned shade. The scene is set in a bedroom with draped curtains in the background.

Giorgio Licci

**Antropologia
giuridica e criminologica**

Terza edizione



G. Giappichelli Editore

1

Dell'oggetto e del metodo: alcune premesse e un accostamento problematico

Sommario: 1. Dell'oggetto: l'istanza definitoria. – 2. Crimini naturali e crimini artificiali. – 3. La dignità della persona. – 4. Alcuni profili storici. – 5. Alcune precisazioni filologiche. – 6. Un accostamento problematico. – 7. Del metodo.

1. Dell'oggetto: l'istanza definitoria

Da quando Karl Popper ha posto in rilievo che non esistono discipline o rami del sapere, ma soltanto problemi ed accostamenti problematici, lo sforzo di conferire uno statuto definitorio ad una disciplina riflette un accostamento che risente di un'immagine di scienza datata, che ha avuto un grande successo negli ultimi due secoli, ma che ormai appare in via di dissoluzione. La ricerca della definizione del contenuto di un settore disciplinare appartiene perciò al novero delle convenzioni stipulative, utili alle finalità amministrativo-

burocratiche dei presidi liceali e universitari, ma talora decettive e fuorvianti.

Un accostamento, anche di prima approssimazione, alla collocazione del delitto nella vicenda umana rivela, infatti, l'estrema difficoltà di intendere la criminologia in senso tradizionale, come una disciplina autonoma, identificabile in base ad un proprio oggetto. Non a caso, è abitudine, da parte dei criminologi, sottolineare che la criminologia è una scienza multidisciplinare, la quale si avvale di molteplici prospettive e competenze, grazie all'apporto di studiosi di differente formazione culturale.

Una volta preso atto del carattere multidisciplinare, non sembrerebbe molto interessante – in linea di prima approssimazione – discutere quali siano gli orientamenti di pensiero più (o meno) legittimati a fornire nozioni e prospettive.

Questa osservazione non deve condurre a trascurare come apporti di discipline differenti, muovendo da premesse peculiari, conducano a risultanze sensibilmente diverse, il che rende legittima l'opzione a favore di un accostamento piuttosto che di un altro. Peraltro, la relazione che intercorre fra approcci problematici diversi è tanto più problematica là dove le premesse metateoriche non vengano esplicitate e perciò permangono sul piano dei criptotipi, cioè dei modelli occulti, come tali sottratti al controllo critico. Per esempio, gli accostamenti dei biocriminologi e dei sociologi sono stati a lungo prigionieri dell'immagine di scienza neopositivistica, che configurava lo scienziato come un collezionista di fatti e dati.

La complessità non è soltanto di ordine sincronico, quale risulta dalla pluralità di approcci problematici, ma anche di natura diacronica, atteso che, come e forse più di ogni altra disciplina, la criminologia è stata influenzata dalla cultura imperante nelle epoche e nei luoghi in cui si è sviluppata.

Gli studi criminologici hanno avuto origine nella marca occidentale del continente asiatico, la quale – con l'orgoglio

fondato sui fasti di un lontano passato – si autopercepisce e si autodefinisce: ‘continente europeo’.

Gli studi sono passati attraverso fasi successive estremamente eterogenee (si pensi alla contrapposizione fra la biocriminogenesi, sostenuta nell'Ottocento dall'antropologia criminale italiana, e la sociogenesi criminosa, a base sociologica, imperante nel Novecento americano). Infatti, non diversamente da altri oggetti del terzo mondo popperiano, le scienze vivono periodi di giovinezza, maturità e vecchiaia, sono soggette a mode e a fenomeni di esportazione e di importazione dei prodotti teoretici.

La storia delle discipline criminologiche è dunque segnata dal succedersi di accostamenti profondamente diversi, come l'antropologia, la psicologia, la sociologia criminale e, ultimamente, le neuroscienze.

La complessità rende oltremodo difficile ricomporre i vari accostamenti problematici in un insieme unitario. Infatti, nel corso dei tre secoli che separano l'origine della criminologia moderna dalla criminologia contemporanea, non è stato possibile definire con precisione l'oggetto di questi studi, ancorché identificato con vocaboli ricorrenti, come crimine, comportamento deviante, oppure – soggettivizzando il discorso – con vocaboli come: il criminale, il delinquente, il trasgressore di regole.

La ragione dell'*impasse* è in gran parte dovuta a carenze intrinseche alla stessa istanza definitoria. Il complesso di fenomeni cui alludono gli approcci problematici che tentano di definire la disciplina in base al suo oggetto è costituito da una costellazione eterogenea di situazioni, aventi spesso in comune un unico denominatore, consistente nella circostanza che, nei confronti di questi fenomeni, vari gruppi sociali, talora costituiti in ordinamenti giuridici, mettono in atto risposte sanzionatorie, i cui contenuti, in linea di prima approssimazione, presentano connotati dissuasivi, afflittivi, neutralizzanti.

L'area dei comportamenti *de quibus* abbraccia storicamente sia le condotte imprudenti, negligenti o, più ampiamente,

irrispettose di regole cautelari, sia le condotte consapevolmente dirette a nuocere a terzi, sia infine le condotte *lato sensu* aberranti, che, orientate in partenza ad arrecare un danno a terzi, producono, in via preterintenzionale o paraintenzionale, esiti offensivi diversi, ulteriori o più gravi.

2. *Crimini naturali e crimini artificiali*

Un ventaglio così ampio di comportamenti ha suggerito agli studiosi di adottare opzioni selettive. Per esempio, nell'ambito dei comportamenti giudicati negativamente e sanzionati dagli ordinamenti giuridici, viene abitualmente privilegiato lo studio dei reati dolosi, cioè dei reati commessi consapevolmente e volontariamente. Nell'ambito di questi, sono state individuate due grandi categorie, identificate rispettivamente con le locuzioni latine: *mala in se* e *mala quia vetita*, a grandi linee corrispondenti alle categorie dei crimini naturali e dei crimini artificiali. I primi sarebbero offensivi di per sé, alla luce del diritto naturale, mentre i secondi lo sarebbero soltanto in quanto contrastanti con peculiari disegni organizzativi strumentali alle culture, ai valori, ma soprattutto alle necessità pratiche di uno specifico gruppo sociale.

Il secondo sottoinsieme comprenderebbe, in sostanza, comportamenti nocivi per la collettività solo in via indiretta, perché disfunzionali rispetto all'organizzazione del gruppo ed estremamente variabili nello spazio e nel tempo, proprio in funzione delle diverse opzioni fatte proprie dalle comunità giuridiche. Il primo insieme, costituito dai c.d. 'crimini naturali' (come l'omicidio e il furto), risconterebbe, invece, un nucleo di fenomeni connotato da una certa stabilità e universalità.

Questa ricostruzione, accolta da alcuni criminologi al fine di ridurre la complessità, presenta non pochi punti di minor resistenza. Il vizio più evidente consiste nell'estrema relatività della distinzione giusnaturalistica fra leggi di natura e leggi positive.

Sul piano della macrostoria, chi catalogasse la riduzione in schiavitù fra i crimini naturali, trascurerebbe la circostanza che l'istituto della schiavitù ha costituito un pilastro fondamentale della organizzazione economico-sociale di grandi civiltà come l'Egitto, la Grecia, l'Impero accadico etc. Nel mondo antico, questo disegno organizzativo della società ha costituito, in molti casi, l'unica alternativa realistica al genocidio. Inoltre, questo istituto non costituisce un aspetto peculiare dell'antichità, perché, per un verso, sopravvive nel mondo contemporaneo, per altro verso, ha accompagnato l'organizzazione economico-sociale mondiale ben oltre l'ingresso nella modernità.

Sulla schiavitù si reggevano le economie della Confederazione Americana e dei commercianti inglesi, francesi, olandesi e portoghesi; affermatosi l'abolizionismo, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda e il Portogallo cominciarono improvvisamente a perseguire, qualificandoli criminali, quelle stesse persone con le quali, fino a poco tempo prima, avevano fatto affari d'oro. Quantitativamente superiore alla tratta atlantica è stata la tratta trans-sahariana attuata dai negrieri ottomani nei confronti delle popolazioni subsahariane (O. Petré-Grenouilleau, 2004). Considerato come un crimine contro l'umanità dagli ordinamenti giuridici occidentali, l'istituto della riduzione in schiavitù è oggi in piena espansione in Africa e nel Medio Oriente.

Un altro esempio della relatività della distinzione fra crimini naturali e artificiali è costituito dall'atteggiamento dei vari gruppi etnici nei confronti della omosessualità e del travestitismo. In tutti i tempi si riscontrano organizzazioni sociali che reprimono la diversità come perversione, accanto ad organizzazioni sociali che la accettano come situazione non contrastante con l'*ethos* del gruppo.

La criminalizzazione della sessualità considerata come non ortodossa è presente in ogni angolo del globo terrestre e in ogni periodo storico. In proposito, nessun 'progressismo' è

consentito: la ricerca storica e antropologica registra una serie di pendolarismi fra accettazione e rigetto, rispetto ai quali l'unica costante è forse costituita dalla circostanza che, abitualmente, le civiltà in via di dissoluzione presentano maggiore elasticità di costumi rispetto alle società primitive, allo stato nascente.

Analogo discorso riguarda l'abitudine di intrattenere rapporti erotici con i fanciulli. Nelle società occidentali contemporanee, la pederastia viene denominata pedofilia, vocabolo doppiamente improprio, in primo luogo perché, nel greco classico, il termine *filós* (amico) precede sempre il destinatario dell'amicizia (*pais/paidós*) e perciò la locuzione corretta sarebbe: *filopaideia*; in secondo luogo, perché la *filía* ha un significato di benevolenza, di attitudine amichevole e perciò è refrattaria ad esprimere comportamenti che, dagli atti di libidine, si spingono talora fino alla violenza carnale e all'infanticidio.

Diffusa nella Grecia classica e, anche in tempi recenti, in Turchia e nei paesi di quell'area dell'Asia orientale un tempo denominata Indocina, questa attitudine sembra in fase regressiva almeno in Occidente, anche in virtù dell'attivismo degli esponenti delle democrazie occidentali contro coloro che manifestano questa forma di sessualità, fonte, nelle vittime, di disturbi psicologici e psichiatrici, non privi, talora, di ricadute criminogene di tipo compulsivo (come la coazione a ripetere su altri minori gli abusi subiti da bambini).

Un attivismo parallelo, è quello che è stato profuso dagli esponenti della cultura occidentale contro le mutilazioni genitali maschili e femminili, attuate soprattutto nel continente africano e nel vicino Oriente, per ragioni rituali di carattere tribale o per altre ragioni tradizionali, contrabbandate per precetti religiosi. Anche in questo caso, comportamenti esecrabili per taluni gruppi sociali sono praticati con zelo da altri gruppi, spesso condizionati da una collettiva coazione a ripetere, che spinge le vittime di ieri ad essere i carnefici di domani.

Se neanche le lesioni personali rientrano nel preteso 'zoccolo duro' dei crimini naturali, la categoria dei *mala in se*, considerata dai criminologi come l'oggetto privilegiato delle loro indagini, risulta estremamente labile.

3. *La dignità della persona*

Da queste poche righe, risulta già come l'ambito del delitto naturale sia evanescente e mutevole sia sul piano storico che geografico. Anche facendo astrazione dalla difficoltà di collocare in questa categoria le trasgressioni perseguite dai ricorrenti proibizionismi (divieto di assumere alcool o sostanze stupefacenti, restrizioni nell'esercizio della prostituzione, imposizione coatta di capi di vestiario come *foulards*, *chadors*, *burka* etc.), gli stessi crimini naturali per antonomasia, come gli attentati alla vita e alla integrità fisica, risultano refrattari ad una collocazione che oltrepassi i confini di una precisa area culturale o di un determinato ordinamento giuridico.

Proprio il crimine naturale per eccellenza, l'omicidio, è fatto oggetto, nel pensiero giuridico contemporaneo, di distinzioni che lacerano società come quelle occidentali, alcune delle quali criminalizzano l'interruzione della gravidanza e l'eutanasia, mentre altre le considerano penalmente indifferenti o socialmente auspicabili.

Un discorso analogo può essere formulato in relazione ai problemi posti dalla fecondazione artificiale, dall'impiego delle cellule staminali degli embrioni, dalla possibilità teorica di clonazione e, più ampiamente, dall'ingegneria genetica (G. Licci, 2011a). Queste problematiche interferiscono con tematiche di filosofia del diritto, come il paternalismo giuridico (G. Licci, 2019 e 2021), cioè l'orientamento culturale di chi ritiene che il diritto possa costituire uno strumento di attuazione coattiva della morale.

Il paternalismo giuridico si colloca nel quadro di un insie-

me di interferenze invasive dell'autodeterminazione degli individui, attraverso le quali gli adulti vengono trattati come bambini, privandoli, in nome di un preteso *ethos* collettivo, della libertà di scegliere i propri valori, rimettendo tali scelte a *élites* che si autoproclamano soggetti responsabili (sindacati, associazioni religiose, partiti, *lobbies*, gruppi di pressione, etc.).

La forma più estrema e radicale è il moralismo religioso di impronta integralista attuato negli Stati teocratici. Forme più larvate affiorano endemicamente nelle società anglosassoni (il puritanesimo britannico, il proibizionismo statunitense) e nelle società dove il cattolicesimo si trova a confrontare i propri dogmi con le sfide della scienza e della tecnologia.

Per venire a capo di questi problemi, la dottrina occidentale ha spesso utilizzato la nozione penalistica di bene (pre)giuridico di categoria (inteso come l'interesse o il valore che i vari legislatori intendono tutelare attraverso la predisposizione di misure sanzionatorie penali o parapenali), specificando talora che il bene tutelato consiste nella dignità della persona umana.

È opportuno soffermarsi brevemente su questa figura concettuale, che gode di molto credito nel pensiero giuridico europeo, sebbene a tale credito non si accompagni una pari valenza euristica.

L'origine teatrale del termine latino: *persona*, cioè della maschera che identifica il ruolo svolto dall'attore, assume una precisa fisionomia nel linguaggio filosofico e religioso: per Platone e per il Cristianesimo, ciascun essere umano è chiamato ad assolvere un compito, attraverso il quale l'individuo si confronta con l'eternità; sotto questo aspetto, la sua identità non è più riducibile alla temporalità della nostra esistenza (V. Mathieu, 2000). Anche Dio, in molte religioni, assume un'identità personale, come creatore o redentore dell'umanità.

La figurazione astratta denominata 'persona' ha dunque la capacità di risolvere in unità la complessità: essa va oltre il sistema cervello-mente, perché non è riducibile né all'uno né

all'altra, così come non è ridicibile alla corporeità o all'anima senziente. Forse è assimilabile allo spirito intelligente, che i *Kulturkreise* georgiani contrapponevano, proprio perché personale, all'anima impersonale.

Dal concetto di indissolubilità, coesenziale a questa figura, M. Mendelssohn e, prima di lui, G.W. Leibniz derivarono la convinzione dell'immortalità degli esseri animati, cioè di tutti gli esseri dotati di anima, comprensivi degli animali umani e non umani (V. Mathieu, 2000).

L'antropologia culturale tende a considerare la persona come figura espressiva di ogni singolo individuo umano. Dalla letteratura classica e dalle ricerche antropologiche, questa figura è transitata nella semantica penalistica, nel quadro della quale gli studiosi hanno tentato di assegnarle un ruolo decisivo per definire l'ambito di tutela dei crimini naturali. È sorta così la teoretica della *Menschenwürde*, cioè l'accostamento penalistico inteso a tutelare la dignità dell'essere umano.

In Germania il principio della 'dignità' della persona umana (*Würde des Menschen*) è stato costituzionalizzato, al fine di rendere intangibile il valore tutelato (art. 1 GG: «*die Würde des Menschen ist unantastbar*»).

Sebbene la letteratura giuridica occidentale abbia dedicato a questo principio intere biblioteche, la locuzione, tanto ricca di capacità allusiva, risulta estremamente povera di capacità euristica. Infatti, in ordine ai già cennati problemi di 'etica della vita' (eutanasia, interruzione della gravidanza, ingegneria genetica, eugenetica etc.) la stessa nozione viene utilizzata da studiosi di differente orientamento culturale per condurre ad esiti antitetici, di modo che la rilevanza giuridica della sacralizzazione delle persone risulta, anche dal punto di vista concettuale, estremamente contenuta.

La carenza di un univoco contenuto significativo, a fronte di un potenziale allusivo notevolmente suggestivo, è un connotato che non riguarda soltanto la figura della dignità della

persona (G. Licci, 2011a). Più in generale, la dogmatica penalistica del bene giuridico di categoria presenta una valenza euristica estremamente limitata, atteso che, in ciascun ordinamento, più disposizioni incriminatrici possono tutelare lo stesso bene e che, per converso, una stessa disposizione può tutelare più beni differenti (per esempio, tutti i reati contro il patrimonio tutelano lo stesso bene e perciò l'oggetto categoriale della tutela è incapace, da solo, di differenziarli; per converso, fattispecie come la rapina sono formulate a tutela non soltanto del patrimonio, ma anche della incolumità personale, perciò si tratta di delitti plurioffensivi) (G. Licci, 2021).

Le considerazioni sin qui formulate suggeriscono di rinunciare al tentativo di identificare la criminologia in base a beni (pre)giuridici, individuati per categorie di interessi ritenuti degni di tutela giuridica.

4. Alcuni profili storici

Sul piano storico e geografico, le costruzioni teoretiche risentono delle ipoteche politiche e ideologiche, di modo che impongono e subiscono colonialismi ed imperialismi culturali. Inoltre, sul piano della dinamica delle rivoluzioni scientifiche, i prodotti teoretici si battono per l'indipendenza, per l'autonomia da altri insiemi disciplinari e per il riconoscimento delle proprie esigenze.

Come dianzi accennato, agli studi ottocenteschi sulla biocriminogenesi si sono sostituiti, nella seconda metà del secolo scorso, gli studi di sociologia della devianza, segnati prepotentemente dalla predominanza dell'impronta culturale statunitense. È avvenuto così che, nel corso del Novecento, la sociologia americana abbia emarginato l'antropologia, relegando spesso l'antropologo al ruolo di etnologo. Nel contempo, accreditando l'erronea tesi che l'antropologia criminale dovesse

essere identificata con la scuola lombrosiana, la sociologia si è posta al centro della scena degli studi criminologici, oscurando approcci problematici interessanti, confinati nel campo della psicologia, della psichiatria e della medicina legale.

Questi rilievi critici nei confronti dell'importazione di modelli di pensiero sorti entro contesti peculiari, come quello nord-americano, non intendono fare giustizia sommaria della sociologia, in sé considerata. Per esempio, ai precursori francesi di questa disciplina sono ascrivibili non pochi meriti storici, primo fra i quali la constatazione di Emile Durkheim che il delitto è presente, in forme diverse, in tutte le società e che perciò, in quanto fenomeno generale appartenente a tutte le culture, non è da ascriversi al settore delle aberrazioni di alcune società, quanto piuttosto al novero dei fenomeni ripetitivi e, sotto questo profilo, attinenti, in senso tecnico-scientifico, la normalità della vita associata, esattamente come la patologia si accompagna, in medicina, alla fisiologia (E. Durkheim, 1895).

Di rilievo non inferiore, nella grande famiglia della sociologia francese, l'archeologia criminale di Gabriel Tarde, contemporaneo di Durkheim, il quale dimostrò come, a monte dei fenomeni criminosi, non si collochi la povertà – come all'epoca veniva teorizzato dalle correnti ideologiche dei pauperisti – bensì la (in)stabilità delle strutture sociali (G. Tarde, 1886).

Tributato agli studiosi francesi *fin du XIX siècle* il riconoscimento che ad essi è dovuto, è opportuno sottolineare come un importante contributo al superamento dei pregiudizi fra sociologi e psicologi sia stato fornito in Europa dalla criminologia clinica di Benigno Di Tullio, cui si deve, tra l'altro, la fondazione a Parigi, nel 1934, della Società Internazionale di Criminologia. La tesi di fondo di Di Tullio è che, sia sul versante della biocriminogenesi che sul versante della sociogenesi criminosa, il crimine costituisca l'incontro di fattori predisponenti, preparanti e scatenanti (B. Di Tullio, 1971).

La teoria multifattoriale di Di Tullio costituisce, nel contempo, il punto di arrivo ed il punto di partenza per un accostamento che non intenda incorrere nell'unilateralismo delle posizioni che ascrivono i fenomeni a soli fattori biologici, come suggeriva (almeno in origine) l'antropologia criminale di Lombroso, oppure a soli fattori sociali, come tendono a suggerire non poche scuole sociologiche statunitensi, a partire dalla scuola comportamentista.

Sulla teorizzazione dell'incontro fra fattori predisponenti, preparanti e scatenanti, avrò occasione di tornare, quando affronterò la tematica della criminogenesi.

Il superamento dell'unilateralità degli approcci meramente psicologico-psichiatrici, sociologici, filosofici e neurofisiologici è professato, nel pensiero contemporaneo, dalle scienze cognitive, che aspirano a coniugare i diversi accostamenti problematici tramite un approccio integrato e comparatistico allo studio dei nodi teoretici trasversali che si pongono a monte dei processi cognitivi e perciò dell'orizzonte noetico umano.

5. Alcune precisazioni filologiche

Punto di partenza di un discorso sulla criminologia è la constatazione che l'uomo delinquente è, in primo luogo, un essere umano, cioè, per le lingue indoeuropee, un essere terrestre, come sembra indicare la radice del sanscrito *bhûmi* (= terra), da cui *bhuman* (l'essere creato dalla terra, la creatura terrestre). Convertita la BH nell'aspirata H, l'essere terrestre diventa *human*, l'essere umano (come attesta il latino *homo*).

L'uomo delinquente è l'essere umano che ha abbandonato la giusta direzione (il latino = *de-linquere*, che significa lasciare, presenta una parentela semantica col sanscrito *link* e col greco *leiko* e *linkano*, aventi lo stesso significato).

L'idea del delitto (*de-lictus*) è dunque etimologicamente connessa con l'idea del comportamento di chi ha smarrito la

propria strada: da un sommario esame filologico, il delinquente è colui che ha lasciato la via giusta, è uscito di strada, ha smarrito dantesca mente la diritta via.

In alcune lingue, come l'italiano e il francese, delitto non è un termine di genere – come invece è in tedesco, dove *das Delikt* indica (ogni) reato – bensì un termine di specie, contrapposto, per esempio, alla contravvenzione. Purtroppo, facendo riferimento al reato, cioè al termine di genere italiano, la capacità allusiva del segno linguistico diviene fuorviante, perché il *reus* latino (derivante da *reor*, pensare, calcolare) è colui al quale è messo in conto un debito o un comportamento, del quale è chiamato a rispondere davanti a un giudice. L'uomo delinquente, sotto questo profilo, diventa un criminale, cioè una figura che la radice greca del verbo *krino* identifica con la persona che viene giudicata, l'imputato di un *crimen* (che allude, appunto, all'oggetto della decisione giuridica).

La conversione del delinquente nel reo o nel criminale non semplifica il discorso.

In primo luogo, il *crimen* richiama una valutazione processuale contingente e variabile per zone geografiche. In secondo luogo, la percentuale dei comportamenti devianti che vengono giudicati è statisticamente delimitata da una *cifra nera* di avvenimenti che non verranno mai a conoscenza di terzi e perciò non verranno mai fatti oggetto di un processo penale.

Il grande vantaggio della teoria della devianza, sotto questo profilo, è proprio quello di emancipare la terminologia criminologica da quella processualistica, richiamando l'attenzione su di un "agente regolare della vita sociale" (E. Durkheim, 1895).

Le considerazioni filologiche formulate pongono dunque un problema lessicale: sul piano etimologico, il vocabolo più atto ad esprimere il fenomeno di chi ha smarrito la (retta) via è *delitto* (inteso nell'accezione latina e tedesca); tuttavia, sul piano tecnico-giuridico, per il penalista italiano (e francese), il delitto esprime una precisa forma di illecito, che si affianca

alle contravvenzioni (e, in Francia, ai crimini), il che può nuocere alla chiarezza del discorso e suggerisce di preferire la locuzione: ‘comportamento deviante’, avvantaggiata dalla circostanza di non corrispondere ad alcuna categoria ordinante del diritto positivo.

Nelle pagine che seguono, farò mio l’assunto popperiano secondo il quale le questioni terminologiche apportano pochi contributi alle dispute scientifiche e cercherò, per quanto possibile, di evitare gli equivoci determinati dalla prigionia del linguaggio penalistico.

Anche la denominazione di questo libro richiede qualche precisazione di ordine filologico.

Purtroppo, la circostanza che la locuzione: ‘antropologia criminale’ presenti una profonda capacità allusiva, evocativa degli studi lombrosiani e della Scuola positiva, ha ipotecato questa denominazione (sebbene – sotto diversi profili – essa sia la più corretta), generando l’erronea suggestione che essa riguardi il complesso di contenuti (determinismo, teoria dell’atavismo, rilevanza delle misurazioni antropometriche e della fisiognomica etc.) che costituì il nucleo centrale delle ricerche di Lombroso e dei suoi allievi.

Personalmente, non condivido la riduttiva opzione linguistica che identifica l’antropologia criminale con il pensiero di Cesare Lombroso: nessuna disciplina scientifica rimane prigioniera degli accostamenti dei suoi fondatori; al contrario, essa segue una linea di sviluppo storicamente autonoma e indipendente dalle origini.

In sostanza, sebbene l’antropologia criminale si sia, nel corso degli anni, sviluppata in direzioni diverse da quelle originarie e sebbene la scoperta del DNA e le acquisizioni delle neuroscienze stiano riabilitando non poche delle intuizioni del fondatore della disciplina, gli amministratori dell’Università italiana hanno preferito abolire la storica e gloriosa denominazione, troppo carica di capacità allusiva, per diluirla nella più ampia etichetta: ‘criminologia’.

Personalmente, per connotare con maggiore precisione il mio accostamento problematico, debitore delle scienze cognitive, ho intitolato: «Antropologia giuridica e criminologica» il presente volume.

6. Un accostamento problematico

L'ampiezza dei contenuti ascrivibili al vocabolo 'criminologia' rischia di fare di questo segno linguistico un contenitore dai contorni indeterminati.

Per ovviare alle insidie della polisemia è oltremodo opportuno, per chi si accinga a scrivere in argomento, precisare l'accostamento problematico e il metodo che intende adottare. A mio avviso, infatti, ciò che individua un ambito disciplinare non è tanto l'oggetto, quanto l'approccio problematico.

L'accostamento problematico che ritengo più interessante al fine di studiare i fenomeni delinquenziali pone al centro del discorso l'essere umano e la sua vicenda esistenziale, osservata soprattutto attraverso il confronto con il male e, in particolare, dal punto di vista dell'attitudine umana di nuocere a se stessi e ai propri simili.

L'accostamento problematico che avvicina il fenomeno della devianza muovendo dallo studio dell'essere umano non è nuovo. Questo angolo visuale era stato adottato, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, da Ezechia Marco Lombroso (detto 'Cesare'), il quale peraltro studiò l'uomo delinquente essenzialmente (anche se non esclusivamente) in chiave medico-legale. Orbene, emanciparsi dalla dimensione originaria non significa rinnegare l'opzione di fondo.

Nell'ultimo spicchio del Novecento, le acquisizioni delle scienze cognitive, unitamente ad alcune rivisitazioni degli studi psicanalitici alla luce della teoria degli insiemi, hanno offerto le premesse per riconsiderare il complesso sottoinsieme degli studi antropologici.

In particolare, le scienze cognitive, propiziando una seconda giovinezza per lo studio dell'uomo delinquente, hanno iniziato ad erodere l'imperialismo scientifico del sociologismo americano, ricollocandolo nel quadro di uno dei tanti periodi storicamente attraversati da un insieme disciplinare.

Muovendo da queste premesse, ho deciso di denominare il mio approccio problematico: 'antropologia giuridica e criminologica', anche al fine di sottolineare come questo lavoro interdisciplinare si collochi in una prospettiva che intende affrontare la complessità, valendosi del prisma dell'antropologia giuridica.

Precisamente, l'approccio problematico che intendo sviluppare in queste pagine si propone di esaminare l'essere umano tramite i filtri cognitivi offerti dalla macrostoria, dall'etologia comparata, dalla linguistica, dalla psicologia, dalla psicoanalisi, dal diritto e dalle neuroscienze.

Per fronteggiare la complessità è necessario porsi un interrogativo preliminare: esiste un metodo criminologico?

Questo interrogativo è degno di attenta considerazione, anche perché l'opzione, dianzi formulata, a favore di un accostamento antropologico potrebbe risultare equivoca, tenendo conto della crisi d'identità in cui versa l'antropologia, non soltanto in relazione alla pluralità di sottoinsiemi (antropologia culturale, antropologia giuridica, antropologia filosofica ecc.) che la compongono, ma anche in relazione ai diversi approcci problematici (strutturalista, contemporaneista, etnologico, inattuale ecc.) e alle coesenziali scelte metodologiche che la caratterizzano (cfr. F. Remotti, 2013).

7. Del metodo

Evanescente l'oggetto, anche l'individuazione di un preciso metodo è assai problematica. In genere, la criminologia viene considerata debitrice dei procedimenti di indagine dei vari